



- **Relazione illustrativa: allegato 1)**
PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

Comune di: **RIVA DEL GARDA**

COMPENSORIO C9 - PROVINCIA DI TRENTO

Progettista e coordinatore 1ª adozione arch. Paolo Favole	Progettista e coordinatore 2ª adozione RESPONSABILE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO arch. Piero Parolari
--	--

Progettista e coordinatore
6ª rettifica

**RESPONSABILE AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO**
arch. **Piero Parolari**



Ufficio Urbanistica

Procedura semplificata ex art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm.

**RETTIFICA N. 6/2006
PER ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA:
- Normativa (ART. 26)**

data:

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

GENNAIO 2006

- 1ª adozione con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 dd. 24.12.1997
- 2ª adozione con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 2 dd. 11.06.1999 e n. 3 dd. 24.09.1999
- parere della CUP espresso con verbale di deliberazione n. 15 dd. 11.04.2001
- approvazione della GP con deliberazione n. 2293 dd. 20.09.2002 (B.U.R. 01.10.2002, n. 41/I-II)
- adozione della variante n. 1 per opere pubbliche con deliberazione del Consiglio comunale n. 339 dd. 21.11.2002 (B.U.R. 13.12.2002, n. 50/III)
- adeguamento n. 1 in forza di legge ai sensi del 4º comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. (B.U.R. 31.12.2002, n. 54/I-II)
- definitiva adozione della variante n. 1 per opere pubbliche con deliberazione n. 365 dd. 11.02.2003 del Consiglio comunale
- adozione della variante n. 2 per opere pubbliche con deliberazione n. 366 dd. 12.02.2003 del Consiglio comunale (B.U.R. 21.02.2003, n. 8/III)
- rettifiche n. 1/2003 ai sensi del 1º comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. con deliberazione n. 368 dd. 12.02.2003 del Consiglio comunale (B.U.R. 25.03.2003, n. 12/I-II)
- definitiva adozione della variante n. 2 per opere pubbliche con deliberazione n. 374 dd. 17.04.2003 del Consiglio comunale
- approvazione della GP della variante n. 1 per opere pubbliche con deliberazione n. 1302 dd. 30.05.2003 (B.U.R. 10.06.2003, n. 23/I-II)
- approvazione della GP della variante n. 2 per opere pubbliche con deliberazione n. 1431 dd. 20.06.2003 (B.U.R. 01.07.2003, n. 26/I-II)
- adeguamento n. 2 in forza di legge ai sensi del 4º comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm. (B.U.R. 02.03.2004, n. 9/I-II)
- adozione della variante n. 3 per l'adeguamento al PUP con deliberazione n. 125 dd. 11.10.2004 del Consiglio comunale (B.U.R. 22.10.2004, n. 42/III)

- rettifiche n. 2/2004 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L. P. 22/1991 e ss. mm. con deliberazione n. 118 dd. 13.09.2004 del Consiglio comunale (B.U.R. 26.10.2004, n. 43/I-II)
- adozione della variante n. 4 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali in materia di commercio con deliberazione n. 136 dd. 15.11.2004 del Consiglio comunale (B.U.R. 26.11.2004, n. 47/III)
- definitiva adozione della variante n. 3 per l'adeguamento al PUP con deliberazione n. 146 dd. 02.12.2004 del Consiglio comunale
- adozione della variante n. 5 per l'edilizia economica e popolare con deliberazione n. 158 dd. 29.12.2004 del Consiglio comunale (B.U.R. 07.01.2005, n. 1/III)
- definitiva adozione della variante n. 4 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali in materia di commercio con deliberazione n. 159 dd. 29.12.2004 del Consiglio comunale
- definitiva adozione della variante n. 5 per l'edilizia economica e popolare con deliberazione n. 177 dd. 15.03.2005 del Consiglio comunale
- rettifiche n. 3/2005 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L. P. 05.09.1991 n. 22 e ss. mm. con deliberazione n. 190 dd. 22.03.2005 del Consiglio comunale (B.U.R. 05.07.2005 n. 27/I-II)
- approvazione della G.P. della variante n. 5 per l'edilizia economica e popolare con deliberazione n. 838 dd. 29.04.2005 (B.U.R. 10.05.2005, n. 19/I-II)
- approvazione della G.P. della variante n. 3 per l'adeguamento al PUP con deliberazione n. 914 dd. 06.05.2005 (B.U.R. 17.05.2005, n. 20/I-II)
- adeguamento n. 3 in forza di legge ai sensi del 4° comma dell'art. 42 bis della L. P. 05.09.1991 n. 22 e ss. mm. (B.U.R. 17.05.2005, n. 20/I-II)
- approvazione della G.P. della variante n. 4 per l'adeguamento alle disposizioni provinciali in materia di commercio con deliberazione n. 2068 dd. 30.09.2005 (B.U.R. 11.10.2005, n. 41/I-II)
- rettifiche n. 4/2005 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L. P. 05.09.1991 n. 22 e ss. mm. con deliberazione n. 46 dd. 28.10.2005 del Consiglio comunale (B.U.R. 13.12.2005, n. 50/I-II)
- rettifiche n. 5/2005 ai sensi del 1° comma dell'art. 42 bis della L. P. 05.09.1991 n. 22 e ss. mm. con deliberazione n. 54 dd. 02.12.2005 del Consiglio comunale (B.U.R. 17.01.2006, n. 3/I-II)

Proposta di rettifica delle previsioni del piano regolatore generale (P.R.G.I.), con la procedura semplificata definita dal comma 1 dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm., concernente la correzione d'ufficio di errore materiale per contrasto normativo individuato nell'art. 26 delle "Norme Tecniche di Attuazione" (N.T.A.)

Al fine di apportare modifiche al piano regolatore generale comunale applicando la procedura di rettifica prevista dal comma 1 dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm., in conformità agli elementi di principio che consentono di identificare una situazione di effettivo errore materiale, come qualificati nella **Circolare** provinciale di Prot. n. 2021/01-Segr del 19.10.2001, si descrive a seguire il caso da ultimo rilevato d'ufficio nella documentazione normativa (art. 26, N.T.A.), da modificare conseguentemente alla comunicazione di Prot. n. 0042528 del 23.12.2005, pervenuta da parte dell'Ufficio per la Pianificazione Subordinata del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento.

1. OGGETTO: SITUAZIONE DI CONTRASTO NORMATIVO (art. 26, N.T.A., per la parte non conforme alla disciplina contenuta nell'art. 16 del Piano Urbanistico Provinciale)

Il Piano Regolatore Intercomunale dei Comuni di Riva del Garda e di Nago-Torbole, in vigore dal 02.10.2002, viene approvato con modifiche d'ufficio con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2293 dd. 20.09.2002. L'anno seguente, con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 è stata approvata la variante 2000 al Piano Urbanistico Provinciale (PUP), in vigore dal 03.09.2003, recante l'obbligo per i Comuni di adeguamento del proprio strumento urbanistico locale, con priorità rispetto ad altre modificazioni, per quanto relativo alla revisione delle disposizioni immediatamente operative del piano sovraordinato, afferenti in particolare nell'art. 16 alle Aree produttive del settore secondario di livello provinciale. Sulla base delle sopra citate innovazioni disciplinate nell'apparato normativo di PUP circa le Aree produttive, si è provveduto ad aggiornare l'art. 29 delle N.T.A., come necessario. Rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 125 dd. 11.10.2004 (B.U.R. 22.10.2004, n. 42/III), e n. 146 dd. 02.12.2004, si è di conseguenza proceduto all'adozione e quindi alla definitiva adozione della variante n. 3 al P.R.G.I. del territorio di Riva del Garda per l'adeguamento alla variante 2000 al PUP, in adempimento alle indicazioni derivate dalla novellata disciplina provinciale. In base a quanto stabilito dalla variante 2000 al PUP ed a seguito dell'avvenuta approvazione della variante n. 3 al P.R.G.I., affinché l'attuazione della normativa riguardante le zone produttive di interesse provinciale non presenti contrasti connessi all'edificabilità residenziale, da limitare ad una sola unità, il piano regolatore va ulteriormente integrato allo scopo di coordinare il combinato disposto degli artt. 26 e 29 delle N.T.A. attenendosi scrupolosamente alla legislazione provinciale in materia. Per completezza d'informazione, si rammenta che nel Comune di Riva sono Aree produttive di rilevanza provinciale gli insediamenti di Sant'Alessandro (in corrispondenza dell'ambito occupato dalla Cartiere del Garda S.p.A.), di Ceole (in corrispondenza della fabbrica di cemento), e di Varone (in corrispondenza dell'Azienda Fedrigoni Cartiere).

In esito alla segnalazione di Prot. n. 0042528 del 23.12.2005, come inviata dall'Ufficio per la Pianificazione Subordinata del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, va apportato specifico adeguamento d'ufficio connesso alla correzione della norma sull'edilizia residenziale sparsa di cui all'art. 26 delle N.T.A. del piano regolatore generale del comune di Riva del Garda, in merito agli aspetti conflittuali rispetto alla disciplina vincolante di interesse provinciale di cui all'art. 16 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale. Nelle predette disposizioni dell'art. 26 delle N.T.A., infatti,

difformemente dalle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale, l'effettuazione di ampliamenti ad uso abitativo in zone di P.R.G.I. non residenziali, è ammessa anche in destinazioni produttive del settore secondario di livello provinciale. Tale irregolarità, di fatto, non è stata specificatamente sistemata nell'iter di adeguamento degli elaborati di P.R.G.I. alla variante 2000 al PUP, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 914 dd. 06.05.2005 (B.U.R. 17.05.2005, n. 20/I-II). In relazione a quanto sopra esposto, nel pieno rispetto delle disposizioni individuate all'art. 16 delle norme di attuazione del PUP che, all'interno delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale consentono esclusivamente la realizzazione di una sola unità residenziale non eccedente i 400 metri cubi, si deve procedere alla rettifica dell'indicato art. 26 delle N.T.A. in modo da correggere le sopracitate previsioni contrastanti.

Ciò premesso, la variazione puntuale apportata all'art. 26 delle norme di piano è stata specificata nell'apposito testo di *raffronto normativo* (allegato 2).

Riva del Garda, 17.01.2006
MI/Urbanistica